

**CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 92 DEL D.
LGS 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
NEGLI ENTI DELLA BASSA ROMAGNA**

(Concertato con la delegazione sindacale di area il 5/2/2009)

**(Approvato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con
DELIBERA DELLA GIUNTA N. 23 DEL 5/3/2009)**

INDICE

ART. 1 – Ambito di applicazione e definizione	pag. 3
ART. 2 – Destinazione del fondo per la progettazione	pag. 4
ART. 3 – Costituzione e modalità di erogazione del fondo per la progettazione	pag. 5
ART. 4 - Costituzione e modalità di erogazione del fondo per la pianificazione	pag. 6
ART. 5 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Procedure	pag. 7
ART. 6 – Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo	pag. 9
ART. 7 – Penalità	pag. 10
ART. 8 – Rapporti tra comuni e l’Unione	pag. 11
ART. 9 – Decorrenza	pag. 11

ART.1

Ambito d'applicazione e definizione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 12/4/2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di "Uffici Tecnici" dell'Ente le unità organizzative cui sono assegnati compiti di progettazione di lavori pubblici e di interventi urbanistici, nonché le unità organizzative specificatamente costituite per gli eventuali servizi di ingegneria occorrenti per la realizzazione delle opere o dei lavori inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.
3. La progettazione e la pianificazione interna da valutarsi ai fini dell'incentivazione comporta:
a) che i lavori siano compresi nel programma da eseguire nel triennio; **b)** che il programma ed i progetti preliminari siano approvati; **c)** che i progetti si riferiscano a spese iscritte in bilancio; **d)** che pertanto gli oneri per la progettazione facciano carico agli stanziamenti previsti nei titoli I e II della spesa, per la realizzazione dei singoli lavori, nel bilancio dell'ente, mentre quelli per la pianificazione urbanistica, se non finanziati nel titolo II della spesa siano finanziati nel bilancio corrente; e) che l'ufficio comunale rediga, da solo e/o con l'ausilio di professionisti esterni i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di ciascun lavoro pubblico; nel caso di ausilio di professionalità esterne all'Ente gli importi progettuali medesimi saranno stralciati dall'ammontare complessivo dell'opera e gli incentivi riconosciuti saranno calcolati in base alle attività effettivamente espletate all'interno degli Uffici Tecnici. I risparmi derivanti andranno a costituire economie secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente. Nel caso di opere progettate completamente all'esterno spetteranno comunque al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la quota parte dell'incentivo per le specifiche attività effettuate, così come al Direttore dei lavori, al Responsabile della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ai Collaudatori e ad ogni altro tecnico se interni
f) che la quota massima del 0,5% del costo preventivata per ogni opera o lavoro che abbia le caratteristiche predette o il 30% della tariffa professionale stimata sulla base di preliminari indagini di mercato per gli interventi di pianificazione urbanistica, è destinata ad un fondo interno da ripartire tra il personale che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto per l'appalto dell'opera o lavoro (e quindi, oltre al preliminare ed al definitivo, il progetto esecutivo) o alla redazione dell'atto di pianificazione urbanistica; **g)** le somme occorrenti sono prelevate dalle quote degli stanziamenti destinati al lavoro pubblico da progettare o da altro capitolo di bilancio ed assegnate nel P.E.G. al dirigente/responsabile competente.
4. L'attività di progettazione e la stesura degli atti di pianificazione è svolta di norma al di fuori del normale orario di lavoro e comunque non dà luogo alla liquidazione di lavoro straordinario o al rafforzamento dell'ufficio con risorse umane aggiuntive, al fine di realizzare il lavoro nei tempi concordati con l'Amministrazione. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
5. La Giunta nella delibera di approvazione del progetto definitivo o, in mancanza, esecutivo o il dirigente/responsabile nella determina di approvazione della spesa per l'atto di pianificazione urbanistica provvedono a verificare che l'opera o il lavoro rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dandone atto nel dispositivo ed approvando le voci del quadro economico sulle quali sarà calcolata la quota da erogarsi a titolo di incentivo.

ART. 2

Destinazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui dell'art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, è destinato - sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento - al personale degli Uffici Tecnici dell'ente ed al personale delle altre strutture inserito nei gruppi di progettazione. Tale fondo è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli Incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della Direzione Lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, ovvero tra il Responsabile Unico del Procedimento, i suoi collaboratori e gli incaricati della redazione di atti di pianificazione generale o particolareggiata.
6. In casi particolari, dovuti alla complessità tecnica o artistica e/o importanza dell'opera, ovvero alla incidenza della medesima sul territorio di tutti o parte dei comuni appartenenti alla Bassa Romagna o, in fine, per gli atti di pianificazione relativi a uno o più comuni di quest'area, possono essere appositamente costituiti gruppi di lavoro composti da tecnici e collaboratori appartenenti agli enti dell'area, che abbiano manifestato la propria disponibilità a provvedere alla progettazione dell'intera opera o strumento di pianificazione ed agli altri adempimenti amministrativi e tecnici necessari. In tal caso il fondo di cui al comma 1, costituito dalle risorse messe a disposizione per l'opera da parte di tutti gli enti interessati, ciascuno per la propria quota, previo accordo tra le giunte, sarà ripartito tra tutti gli appartenenti al suddetto gruppo di lavoro con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il *gruppo di lavoro per la progettazione di opere pubbliche* è un'aggregazione temporanea costituita dal Responsabile del procedimento (RUP) e dal nucleo di progettazione riuniti allo scopo di raggiungere l'obiettivo nei tempi prefissati e con i requisiti richiesti. Il RUP viene nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale, in attuazione del PEG o del piano pluriennale degli investimenti o della determina / delibera di Giunta che definisce l'obiettivo e assegna le risorse per la progettazione svolta dal personale dell'ente.
3. Il gruppo di lavoro è composto da:
Responsabile Unico del procedimento che coordina tutto l'iter di formazione e approvazione del progetto, assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l'acquisizione di pareri ed il rispetto dei tempi assegnati; è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico con idonea professionalità;
Nucleo tecnico formato da:
 - *Progettisti, coordinatori della sicurezza*, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, che firmano il progetto assumendo la responsabilità tecnica e culturale di quanto prodotto, eventualmente abilitati all'esercizio della professione, quando l'abilitazione sia prevista dalle norme vigenti;
 - *Collaboratori*, sia tecnici che amministrativi, che intervengono nelle diverse fasi di progettazione e nel procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati;
 - *Direttori lavori*, incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
 - *Collaudatori*.
4. Il *gruppo di lavoro per la progettazione urbanistica* è un'aggregazione temporanea costituita dal RUP e dal nucleo di progettazione riuniti allo scopo di raggiungere l'obiettivo nei tempi prefissati e con i requisiti richiesti. Il RUP viene nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione che deve effettuare la progettazione o, quando il RUP coincide con il questa figura, dal Direttore Generale, in attuazione del PEG o della determina / delibera di Giunta che definisce l'obiettivo e assegna le risorse per la progettazione urbanistica da svolgersi a cura del personale dell'amministrazione comunale.

5. Il gruppo di lavoro è composto da:

Responsabile unico del procedimento che coordina tutto l'iter di formazione e approvazione del progetto assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l'acquisizione di pareri e il rispetto dei tempi assegnati; è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico con idonea professionalità;

Nucleo di progettazione urbanistica composto da:

- Progettisti, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare ed abilitati all'esercizio della professione quando l'abilitazione sia prevista dalle norme vigenti, che firmano il progetto assumendo la responsabilità tecnica e culturale di quanto prodotto;
- Collaboratori sia tecnici che amministrativi che intervengono nella progettazione e nel procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati.

ART. 3

Costituzione e modalità di erogazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'articolo 92 del D. Lgs 163/2006 è costituito da una somma pari allo 0,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Detta somma potrà erogarsi solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto, ovvero quando saranno presenti, perché necessari, il progetto preliminare (ove occorra), definitivo e/o esecutivo, anche accorpato e saranno fatti prevalentemente dagli uffici comunali..
2. Una volta approvato il progetto, definiti i tempi di realizzazione e concordati i relativi importi con l'organo individuato dall'ente, non si erogheranno incentivi su eventuali sue variazioni o perizie di variante che dovessero rendersi necessarie per responsabilità del progettista.
4. Gli incentivi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta, saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione dell'atto che impegna la spesa si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	10%		10%
		Progetto Preliminare	5%
		Progetto Definitivo	10%
<u>NUCLEO TECNICO</u>	<u>55%</u>	Progetto Esecutivo	20%
		Piano di Sicurezza	10%
		Collaboratori tecnici e amministr.vi	10
UFFICIO DIREZIONE LAVORI	30%		30%
COLLAUDO	5%		5%
TOTALE	100%		100%

6. Le suddette percentuali di riparto possono essere derogate soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati, legati alla natura e complessità dell'opera.

7. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici previsti dalla legge. Qualora venga redatto il solo progetto esecutivo, si intendono redatte le altre fasi di progettazione, inclusa la fase relativa alla sicurezza. In tal caso l'incentivazione spettante è pari al 45% fermo restando le quote previste per le altre attività.
8. Qualora si renda necessario attivare una collaborazione specialistica esterna o affidare una parte della progettazione all'esterno, la percentuale di incentivo prevista per detta attività diviene un'economia di bilancio.

ART. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dalla competente struttura dell'ente, ovvero dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 del precedente articolo 2, il fondo ex art. 92 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente, stimata sulla base di preliminari indagini di mercato e concordata con il Direttore Generale.
2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata e le loro varianti devono intendersi i piani e gli strumenti urbanistici disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dall'ente, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari.
3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° Dicembre 1969, n. 6679 e sue modificazioni.
4. La tariffa urbanistica - ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969 n. 6679 e sue modificazioni - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio ente ovvero della Bassa Romagna per i piani d'area vasta, o riguardanti gruppi di enti, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale nell'ambito del PEG, o dalla Giunta dell'Unione, sentito il *Responsabile del Procedimento*, al netto del rimborso di eventuali spese inizialmente non preventivate e debitamente documentate.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile unico del procedimento 10%
 - Nucleo di progettazione o progettista 75%
 - Collaboratori tecnici o amministrativi 15%
(in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto).

ART. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Procedure

1. **Fondo per la progettazione** Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art.2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 92 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere, e descritto nell'art.2, comma 1.
2. La Giunta, sentito il Responsabile della struttura di massima dimensione interessata, individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici approvato dal Consiglio; per ogni opera compresa nel programma deve essere indicato il *Responsabile unico del Procedimento*, nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione interessata o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale nell'ambito dell'organico dell'Ente. *Il Responsabile del Procedimento* è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità.
3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il **Nucleo Tecnico** che è composto dai **Progettisti, dai Coordinatori della sicurezza nella fase della progettazione e dai Collaboratori**, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto. Il Nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare (ove occorra), che deve essere obbligatoriamente approvato prima dell'inserimento dell'opera nell'elenco annuale, salvo variazioni in corso d'anno.
4. Al *Responsabile unico del Procedimento*, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della costituzione del Nucleo tecnico. In tale atto dovranno essere indicati - nel rispetto degli indirizzi politici ricevuti - gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento. *Il Responsabile del Procedimento*, nell'ambito della formalizzazione dei Nuclei articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti, a partire dalla attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo.
5. *Il Responsabile del Procedimento* provvede altresì, prima della gara, a costituire l'**Ufficio di Direzione dei Lavori** in cui sono previsti **il Direttore dei Lavori, i Direttori Operativi e gli Ispettori di cantiere**.
6. La nomina **dell'Organo di Collaudo** avviene a cura del *Responsabile del Procedimento* entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.
7. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato dal *Responsabile del Procedimento* ad altri tecnici degli enti della Bassa Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, ovvero, infine, a tecnici esterni.
8. **Fondo per la pianificazione** La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta del Comune, o dalla Giunta dell'Unione per la pianificazione d'area vasta, ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. In tale fase vengono indicati i responsabili dei singoli procedimenti di pianificazione, nominati dal Responsabile della struttura di

massima dimensione interessata o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale; ai responsabili del procedimento spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.

9. Per ogni progettazione urbanistica o atto di pianificazione, definita dagli atti sopraccitati, che viene svolta con personale dell'amministrazione comunale, deve essere definito il RUP che può essere nominato eventualmente negli atti programmatori stessi o successivamente dal Responsabile della struttura di massima dimensione interessata.
10. **Disposizioni generali** I *Responsabili dei Procedimenti*, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Responsabile della struttura di massima dimensione cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile della struttura di massima dimensione interessata svolge attività di vigilanza e coordinamento dell'attività dei *responsabili dei procedimenti* e – se necessario – procede alla revoca del mandato.
11. *Il Responsabile del Procedimento* provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
12. Quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni della Bassa Romagna, ovvero per i piani relativi ai Comuni dell'area vasta, il *Responsabile del Procedimento* può essere motivatamente designato dalla Giunta dell'Unione, su proposta del Sindaco del Comune in cui debba realizzarsi l'opera o la parte principale della medesima, tra i tecnici degli Uffici dei vari Enti, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.
12. **Progettazione associata** Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell'Ente e degli enti della Bassa Romagna, quando l'opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti a quest'area, il *Responsabile del Procedimento* può costituire il gruppo di lavoro previsto dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando *i progettisti ed i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione, i collaboratori tecnici e amministrativi, il Direttore dei Lavori, gli eventuali Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere e il Collaudatore*, attingendo dal personale dipendente di altri enti della Bassa Romagna, in conformità agli indirizzi fissati dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Responsabili delle strutture di massima dimensione degli Enti interessati, tenuto conto delle professionalità, della complessità dell'opera, nonché del criterio di rotazione degli incarichi.
13. **Pianificazione associata** Analogamente a quanto previsto dal precedente comma il *Responsabile del Procedimento* può costituire il gruppo di pianificazione previsto dall'art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando *i progettisti ed i collaboratori* per l'elaborazione dei piani relativi ai Comuni dell'area vasta, attingendo dal personale dipendente dei comuni della Bassa Romagna, in conformità agli indirizzi fissati dalla Giunta dell'Unione, sentiti i direttori generali ed i responsabili delle strutture di massima dimensione degli enti interessati, tenuto conto in via prioritaria della professionalità, nonché della complessità dell'opera ed, a parità di condizioni degli incaricabili, del criterio di rotazione degli incarichi.
14. *Il Responsabile del Procedimento*, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune o dall'Unione.
15. *Il Responsabile del Procedimento* che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che svolga i compiti assegnati con evidente negligenza è escluso dalla

ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.92 del D. Lgs 163/2006, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune o ai Comuni interessati, nel caso in cui l'opera o il Piano riguardi più Enti appartenenti alla Bassa Romagna, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. La distribuzione del fondo, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro, individuata all'atto della costituzione del fondo stesso, è proposta dal *Responsabile del Procedimento* dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art.1 del presente regolamento.
2. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente della struttura incaricata di svolgere l'attività, sentito il parere obbligatorio del Servizio Sviluppo del Personale dell'Unione – che curerà l'istruttoria dell'atto - e del Direttore Generale dell'Ente. Il suddetto Dirigente vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del Procedimento e dei pareri sopra riportati. Di norma le note di liquidazione dovranno essere predisposte semestralmente.
3. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto per le attività di competenza dell'anno al singolo dipendente non può superare l'importo del trattamento economico complessivo spettantegli per lo stesso anno.
4. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo. Parimenti l'incentivo all'Ufficio Direzione Lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'approvazione del progetto e al 50% dopo il collaudo.
5. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata o strumento di pianificazione urbanistica, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
per la adozione del piano o dello strumento urbanistico	50%
per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
ad avvenuta approvazione del piano o dello strumento urbanistico da parte del C.C. e degli enti sovra comunali competenti	20%
Totale generale	100,00%

6. Il *Responsabile del Procedimento*, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui all'art.2;
 - c) rinuncia all'incarico;
 - d) revoca del mandato.

In tali casi ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal *Responsabile del Procedimento* subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

7. Intervenuta la sostituzione del *Responsabile del Procedimento* ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il Nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

8. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

ART. 7 **Penalità**

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del *Responsabile del Procedimento* nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari a 1 millesimo dell'incentivo spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell'incentivo stesso. La penale non si applica qualora l'organo competente dell'amministrazione comunale, su proposta del RUP, riconosca che il ritardo si è verificato per dare risposta a nuove esigenze comportati nuove attività tecniche dei servizi.
2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di lavoro per progettazione di strumenti urbanistici e atti di pianificazione.
3. E' facoltà del Comune o dell'Unione, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del *Responsabile del Procedimento* ovvero rimuoverlo dall'incarico.
4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

ART.8

Rapporti tra i Comuni e l'Unione

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art.119 della L.267/00 e successive modifiche ed integrazioni, i singoli Comuni della Bassa Romagna possono raggiungere accordi finalizzati alla costituzione di specifici Nuclei per lo svolgimento di servizi di ingegneria, nonché per la pianificazione di area vasta, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3.
2. A tal fine, nell'ambito dei suddetti accordi, dovranno essere stabiliti l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli Enti finanziatori ed i reciproci obblighi e garanzie. In tale sede viene altresì individuato l'ente capofila, per opere o piani riguardanti più enti, che da quel momento assume le funzioni di Ente Finanziatore.
3. Attivati gli accordi, il *Responsabile del Procedimento*, in ordine alle necessità di coinvolgimento delle risorse tecniche comunali e intercomunali, determina la composizione del Gruppo, con le modalità previste nel presente Regolamento, (art. 2, c. 3 e art. 5, c. 11/segg.).
4. Le risorse necessarie per assicurare gli incentivi stabiliti dalla legge saranno trasferite dagli Enti interessati all'Ente capofila, ciascuno per la propria quota parte.

ART.9

Decorrenza

Il presente Regolamento sostituisce il precedente per le attività di progettazione e di pianificazione urbanistica approvate a far tempo dall'1/1/2009.